



Collegio di Garanzia dello Sport
II^ Sezione

Prot. n. 0041

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2014, presentato, in data 10 dicembre 2014, dal sig. Riccardo Zillio contro la Federazione Ginnastica d'Italia (e, ove occorra, la Commissione di Disciplina di II grado, la Commissione di Disciplina di I grado, la Procura Federale F.G.I.) per l'annullamento e/o la riforma della decisione emanata dalla Commissione di Giustizia di II grado della F.G.I., al momento nota nel solo dispositivo, comunicato in data 11 novembre u.s., con la quale la stessa – rigettando l'appello proposto dal sig. Zillio (contro la sanzione di sei mesi di squalifica) e accogliendo in parte l'appello proposto dalla Procura Federale avverso la medesima decisione di primo grado – ha irrogato al sig. Zillio la sanzione disciplinare di otto mesi di squalifica per asserita violazione dell'art. 2, comma 3, del Regolamento di Giustizia della F.G.I. (cd. principio di lealtà sportiva e per violazione della c.d. clausola compromissoria), nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Accoglie parzialmente il ricorso e, decidendo nel merito, secondo la concorde richiesta delle parti formulata in udienza, riduce la sanzione irrogata a mesi quattro.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 febbraio 2015.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma in data 9 febbraio 2015.

Il Segretario
F.to Alvio La Face